CAMERA DEI DEPUTATI N. 1268

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

ARIOSTO, CIRIELLI, BARBERA, BUZIO

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1972 (*Stampato n. 224*)

Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 dicembre 1972

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La professione di agente di cambio è incompatibile: con l'esercizio delle attività considerate dall'articolo 2195 del codice civile; con la partecipazione a responsabilità illimitata ad enti, ditte o società che esercitano le attività di cui al citato articolo del codice civile; con la partecipazione ad aziende od istituti di credito, o a ditte che operano abitualmente in Borsa; con la carica di consigliere di amministrazione, amministratore unico o sindaco o con la qualifica di dipendente di società quotate e non quotate in Borsa, tranne i casi specificatamente autorizzati dal Ministero del tesoro; con la professione di avvocato, o procuratore legale o dottore commercialista; con la gestione esat-

toriale o esazione dei tributi; con la carica di direttore responsabile di giornali, ai sensi della vigente legge sulla stampa.

Gli agenti di cambio non possono operare per conto di altri agenti di cambio della stessa Borsa valori; non possono altresì fare in proprio, né direttamente né a mezzo di interposta persona, alcuna operazione di Borsa.

Gli articoli 24 della legge 20 marzo 1913, n. 272, 1, secondo comma, del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, sono abrogati.